

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE
SERVIZIO INFANZIA E PROGETTI EDUCATIVI

ACCORDO QUADRO ANNUALITA' 2025-2026-2027-2028

PROGETTO SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER LE
SCUOLE DELL'INFANZIA

CPV 92331210-5 SERVIZI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI

PARTE GENERALE – RELAZIONE ILLUSTRATIVA E CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - Definizioni

Il presente Capitolato definisce le regole del rapporto tra Committente e *Impresa Appaltatrice*, ossia l'insieme dei requisiti e delle caratteristiche di natura dispositiva, economica e tecnica del servizio in appalto, come definiti dal Committente.

Per ***Impresa Appaltatrice*** si intende l'Impresa alla quale viene affidato il servizio Centri Estivi Comunali per le scuole dell'infanzia per conto del Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo.

Per ***Committente*** si intende l'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo - Settore Istruzione ed Educazione - Servizio Infanzia e Progetti Educativi, che affida il servizio in appalto.

Per ***Codice*** si intende il Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i..

Per ***CRE*** Si intende servizio ludico-educativo denominato "Centri Ricreativi Estivi" per minori 3-6 anni.

Art. 2 - Normativa di riferimento

L'appalto è disciplinato:

- dalle norme del Codice (approvato con Dlgs 36/2023), dal presente Capitolato, dalla DGR 8/11496 del 17/3/2010 "Requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale Centro Ricreativo Diurno per Minori";
- dal Codice civile, della normativa europea, nazionale e locale dell'ambito specifico di applicazione.

É vincolante, inoltre, ai fini della definizione del rapporto contrattuale, l'offerta tecnica ed economica presentata dall'*Impresa Appaltatrice*.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto, articolazione del servizio e disposizioni generali

L'appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio ludico-educativo denominato "Centri Ricreativi Estivi" (CRE) per minori 3-6 anni dell'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo frequentanti la scuole dell'infanzia, per gli anni 2025-2026-2027-2028, ivi compresi gli interventi educativi individualizzati per i minori con disabilità accertata e certificata.

Costituisce prestazione secondaria l'erogazione del servizio di custodia e pulizia dei plessi sede dei CRE.

L'*Impresa Appaltatrice* provvede con propria organizzazione e sotto la propria esclusiva responsabilità, con tutti i mezzi necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, ad effettuare tutte le attività

ed i servizi descritti nel presente Capitolato e allegati, conformemente all'offerta tecnica presentata.

L'*Impresa Appaltatrice* deve garantire una costante flessibilità operativa, perseguendo la qualità del servizio, conformandosi il più possibile ai tempi programmati, alle necessità degli utenti e alle esigenze organizzative dei CRE compresa la gestione di eventuali emergenze.

Il servizio, che l' *Impresa Appaltatrice* si impegna a garantire per tutta la durata dell'appalto, si articola nelle seguenti attività, dettagliate nei sottoparagrafi che seguono:

3.1 - Progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività di CRE

3.2 - Reclutamento e gestione del personale

3.3 - Assistenza educativa individualizzata per minori con disabilità

3.4 - Comunicazione e controllo presenze, rapporti con le famiglie e l'Amministrazione comunale

3.5 - Pulizia degli ambienti

3.6 - Customer satisfaction

Nel prosieguo del presente capitolato speciale di appalto sono dettagliati gli specifici servizi richiesti.

3.1 - Progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività di CRE

L'esperienza condotta nei CRE deve essere espressione di un percorso educativo fortemente denotato dalla dimensione ludico/ricreativa propria di una iniziativa estiva extrascolastica.

Il servizio ha due finalità principali:

- offrire ai bambini, anche nel periodo di sospensione dell'attività didattica, opportunità esperienziali, di relazione e socializzazione con i coetanei,
- sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie.

Il progetto globale di gestione dei CRE dovrà prevedere dettagliatamente ed esaustivamente i seguenti elementi, che costituiranno oggetto di valutazione del progetto educativo in sede di procedura ad evidenza pubblica:

- la qualità della metodologia operativa applicata, anche in relazione ad un tema conduttore, che dovrà caratterizzare in modo specifico e continuativo le attività da realizzarsi annualmente nei CRE (è richiesto per ogni anno un tema conduttore diverso);
- l'offerta di un ampio ventaglio di iniziative e attività in grado di favorire la socializzazione e l'aggregazione, lo svago, il gioco (individuale e di gruppo), la conquista di una maggiore autonomia, con attenzione alle singole esigenze dei bambini e privilegiando le attività all'aria aperta;
- l'attivazione di collaborazioni con le agenzie educative, aggregative, sportive e culturali presenti sul territorio, anche mediante l'utilizzo di personale, educativo e non, inserito nel tessuto sociale della città;
- la specifica attenzione alla presenza di persone minori con disabilità attraverso la predisposizione di un apposito programma ricreativo idoneo a garantire una costante inclusione, socializzazione e partecipazione alle attività progettate e che tenga conto del progetto educativo svolto da ogni minore durante l'anno scolastico (vd. paragrafo 3.3. - *Assistenza educativa individualizzata per minori con disabilità*);
- la proposta di attività ludico-ricreative aggiuntive idonee da realizzarsi all'esterno dei CRE, quali gite o altro.

Sulla base degli elementi sopra riportati, l'*Impresa Appaltatrice* dovrà quindi presentare un programma-tipo, settimanale e giornaliero, delle attività proposte che contempli:

- a) descrizione di attività, tempi e ritmi della giornata;
- b) attività da svolgersi all'esterno del centro ed uscite, a piccolo e a grande gruppo, che garantiscano un minimo di:
 - 1 uscita settimanale in piscina per ciascun Centro;
 - 1 gita settimanale in luoghi di interesse ludico-ricreativo per ciascun Centro.

Tutti i costi connessi alle attività da realizzarsi fuori dai Centri (frequenza delle piscine, gite, ulteriori attività proposte nell'offerta tecnica) dovranno intendersi a totale carico dell'*Impresa Appaltatrice*.

Prima dell'avvio dei CRE l'*Impresa Appaltatrice* è tenuta ad organizzare annualmente – in collaborazione con il personale individuato dal Committente – una riunione preliminare con le famiglie interessate, dove verranno presentate ed illustrate le attività che costituiranno oggetto del servizio CRE.

Durante questa riunione, per consentire ai genitori un'attenta partecipazione, dovrà essere garantito un servizio di intrattenimento per i bambini.

Dovrà, inoltre, essere fornito a cura dell'*Impresa Appaltatrice*, materiale divulgativo dettagliato da distribuire alle famiglie e da pubblicare sul Sito del Committente.

3.2 - Reclutamento e gestione del personale (coordinatore e animatori/educatori)

Elemento prioritario per la qualità dell'intervento con i bambini è la competenza del personale impiegato nella conduzione del CRE.

Il progetto educativo dovrà essere espletato in tutti i momenti della giornata rendendo organico e coerente qualsiasi intervento si renda opportuno, anche in presenza di situazioni problematiche.

Il personale educativo dovrà essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia (o secondo eventuali rapporti educativi migliorativi, come da offerta tecnica presentata), e in grado di garantire con la propria professionalità una costante efficienza del servizio.

Tutto il personale dovrà essere in possesso dei requisiti psicofisici (corredati da documentazione igienico sanitaria richiesta dalle normative in vigore) idonei allo svolgimento delle attività, essere in regola con la legislazione vigente in materia di lavoro nonché essere in regola con gli obblighi sanitari di cui alla vigente normativa.

Il personale dovrà avere un'età superiore ai 18 anni ed essere in possesso di diploma di scuola media superiore, preferibilmente ad indirizzo umanistico o socio-psico-pedagogico, o con eventuali specializzazioni acquisite con la frequenza a corsi formativi per operatori socio educativi, o per animatori di centri ricreativi estivi o di vacanza, di durata non inferiore alle 40 ore.

Il personale incaricato dell'assistenza educativa individualizzata per i minori con disabilità dovrà essere in possesso di un diploma di scuola media superiore specializzato o possedere comunque un'esperienza pregressa nel sostegno ai minori con disabilità.

Il personale addetto alle eventuali attività sportive dovrà essere sempre in numero adeguato a ciascuna attività sportiva e in possesso di titolo di studio o attestato sportivo idoneo all'insegnamento delle varie discipline.

L'*Impresa Appaltatrice* esercita il controllo sulla correttezza del proprio personale e si impegna a sostituirlo anche durante lo svolgimento del servizio su richiesta motivata dal Committente.

L'*Impresa Appaltatrice* garantisce che il personale impiegato a qualunque titolo per l'espletamento del servizio **non abbia** subito condanne né abbia provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla Legge n. 269 del 03/08/1998, dalla Legge n. 38 del 06/02/2006 o altra normativa riconducibile a violenza ed abusi su minore.

L'aggiudicatario dovrà, almeno 10 giorni prima dell'attivazione del servizio, far pervenire al Committente la dichiarazione che il personale che opererà a contatto con i minori non ha condanne penali o carichi penali pendenti, attestando di aver acquisito le opportune certificazioni presso gli Enti proposti al rilascio, ai sensi del dlgs 39/2014 – Art. 25 bis dpr 313-2002.

Nello svolgimento delle attività dei CRE dovrà essere posta particolare attenzione agli aspetti di sicurezza, in modo da prevenire l'insorgere di situazioni di rischio.

Attenta cura dovrà essere prestata all'accoglienza ed al ricongiungimento dei bambini con i genitori o persone da loro delegate (verificando, in quest'ultimo caso, la corretta identità del delegato).

Durante l'accoglienza e il ricongiungimento, la comunicazione con genitori o delegati, dovrà essere attenta, costante e rispettosa, soprattutto in situazioni di particolare fragilità.

Nel momento del pasto, inoltre, il personale educativo dovrà essere particolarmente rispettoso dei tempi educativi, vigilare relativamente ad eventuali prescrizioni dietetiche particolari (diete personalizzate per scelta etica, per intolleranze alimentari o patologie allergiche, ecc.).

Il personale non è autorizzato alla somministrazione di farmaci agli iscritti al servizio, se non farmaci salvavita – indicati da certificazione medica - in caso di necessità/emergenza.

Qualora si verifichi tale necessità, si dovrà procedere secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Ogni eventuale adeguamento e responsabilità correlata sono da intendersi a carico dell'*Impresa Appaltatrice*.

Durante tutto il periodo di apertura del servizio deve essere garantita la presenza di:

- 1 Direttore responsabile con titolo di studio di Laurea in discipline umanistiche, psicologiche o pedagogiche, ed esperienza di coordinamento, documentata, almeno triennale. Il Direttore responsabile (che dovrà essere sempre reperibile attraverso cellulare e mail di servizio), svolge il ruolo di referente nei confronti di tutti i CRE e nei confronti del Committente;
- 1 coordinatore per ogni CRE attivato, con esperienza almeno biennale, documentata, in funzioni analoghe.

L'*Impresa Appaltatrice* deve garantire la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo al fine di assicurare sempre il mantenimento dello standard numerico di base, adoperandosi anche per contenere al massimo il turnover.

Il personale adibito al servizio sarà tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire, in ogni occasione, con diligenza professionale e decoro ed essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'*Impresa Appaltatrice* garantirà il rispetto di tutti gli obblighi, anche retributivi, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Il personale dovrà risultare iscritto a libro paga ed in regola dal punto di vista previdenziale e sanitario.

L' *Impresa Appaltatrice* dovrà presentare al Committente copia del contratto nazionale di lavoro del settore applicato ai propri operatori.

Una settimana prima dell'avvio del servizio, l'*Impresa Appaltatrice* dovrà consegnare al personale delegato dal Committente l'elenco nominativo - comprensivo di CV aggiornati - del Direttore, dei coordinatori e del personale (titolare e supplente per le eventuali sostituzioni) assegnato ad ogni CRE, oltre all'esatta indicazione della retribuzione corrisposta sia al netto che al lordo degli oneri previdenziali e assicurativi e il numero delle ore di prestazione lavorativa settimanale corrispondente.

I requisiti richiesti per il personale, dovranno essere documentati da parte dell'*Impresa Appaltatrice* –all'atto dell'affidamento del servizio e ogni qualvolta si provvederà all'utilizzo di nuovo personale.

Tutta la documentazione relativa al personale dovrà essere conservata presso la sede del CRE ed esibita a richiesta del Committente, nel corso delle verifiche che verranno effettuate periodicamente da parte del personale incaricato.

Il Committente attraverso proprio personale qualificato, eserciterà la vigilanza e il controllo sulla regolarità del funzionamento del servizio offerto, sulla coerenza della programmazione al progetto presentato, sull'indice di frequenza e di fruizione del servizio, anche attraverso appositi sopralluoghi.

3.3 - Assistenza educativa individualizzata per minori con disabilità

Fatta salva la garanzia del servizio di CRE a favore di tutti i minori destinatari dello stesso e l'individuazione di metodologie e attività che favoriscano sempre l'inclusione del minore con disabilità, l'*impresa Aggiudicatrice*, qualora richiesto dall'Amministrazione comunale, dovrà garantire il rapporto individualizzato 1:1 secondo le seguenti specifiche:

- individuazione del personale educativo da destinare al singolo inserimento che possieda esperienza in relazione a minori con disabilità, così come indicato all'articolo 3.2.;

- previsione di un corrispettivo specifico, a pacchetto, per settimana di frequenza CRE con rapporto educativo 1/1 (settimana/bambino con disabilità). Nel caso di frequenza parziale (part-time) del servizio il corrispettivo pagato verrà ridotto del 10%;
- garanzia di un momento di presentazione della situazione alla presenza dell'educatore individuato, del direttore del servizio CRE, dei referenti del Committente, e/o della famiglia e dei professionisti che hanno in carico il minore;
- relazione specifica su andamento del percorso estivo, a conclusione dello stesso, da restituire al Committente entro un mese dalla chiusura del servizio.

3.4 - Comunicazione e controllo presenze, pasti, rapporti con le famiglie e l'Amministrazione comunale

L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire ai propri operatori strumenti informatici (pc, smartphone, ecc) per le comunicazioni con le famiglie (email dedicata) e con gli uffici del Committente, che garantiscano la tempestività e la periodicità delle comunicazioni.

Prima dell'inizio del servizio, il personale incaricato dal Committente fornirà gli elenchi degli iscritti a ciascun CRE, affinché sia garantito un controllo sulle presenze.

A chiusura del servizio, tali elenchi dovranno essere riconsegnati al Committente per un controllo incrociato.

I pasti saranno somministrati a cura del Committente.

Ogni mattina, entro le ore 10:00, il coordinatore di ciascun CRE dovrà comunicare al gestore della ristorazione indicato dal Committente l'elenco dei bambini presenti.

Sono a carico dell'Impresa Aggiudicatrice i costi relativi ai pasti del personale ausiliario e ai pasti del personale educativo, che saranno fatturati a parte dal Committente all'Impresa Appaltatrice.

3.5 - Pulizia e custodia dei plessi sede di CRE

Per quanto riguarda la prestazione secondaria relativa al Servizio di custodia e pulizia dei plessi, dovrà essere presentata al Committente la programmazione giornaliera delle attività di pulizia operata dall'Impresa Appaltatrice, con la specifica del personale utilizzato e delle mansioni a ciascuno attribuite. E' richiesta:

- la pulizia giornaliera dei plessi sede di CRE (aule, spazi comuni, servizi, spazi esterni),
- la pulizia accurata e profonda al termine del CRE, in modo da restituire i plessi utilizzati nelle condizioni iniziali.

Sono a carico dell'Impresa Aggiudicatrice i costi relativi ai materiali e dispositivi necessari allo svolgimento delle pulizie quotidiane e finali, che dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia.

3.6 - Customer satisfaction (rilevazione del grado di soddisfacimento del servizio)

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a somministrare strumenti di rilevazione del grado di soddisfacimento del servizio alle famiglie degli utenti partecipanti, comunicando gli esiti al Committente entro e non oltre 30 gg dal termine del servizio.

Le modalità utilizzate per la rilevazione del grado di soddisfacimento del servizio da parte dell'utenza (schede di valutazione, griglie, questionari somministrati all'utenza, ecc) e la loro analisi, saranno oggetto di valutazione nelle offerte di gara.

Art. 4 - Quantificazione del servizio

Al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione alle imprese partecipanti, si riportano di seguito i dati relativi alla frequenza ai CRE 2024. Si ricorda che tali dati sono puramente indicativi. Il numero reale delle iscrizioni sarà comunicato all'impresa aggiudicatrice ogni anno entro il mese di maggio.

SETTIMANA	NUMERO SEDI	NUMERO ISCRITTI TOTALI	NUMERO DISABILI
-----------	-------------	------------------------	-----------------

1	3	189	9
2	3	219	9
3	3	218	10
4	3	206	9
5	3	68	1
6	1	17	4
7	1	12	3

Si precisa che, per ogni anno di affidamento, l'importo sarà determinato dal parametro unitario posto a base di gara (settimana/bambino e settimana/bambino con disabilità) moltiplicato per il numero di minori e di settimane di servizio quantificati.

Le settimane si intendono composte da 5 giorni di erogazione del servizio (da lunedì a venerdì), con un numero minimo di almeno 30 minori, per ogni centro, a settimana, salvo diversi accordi tra le parti.

Il numero di minori partecipanti potrà essere ridotto, in considerazione dell'inserimento delle persone minori diversamente abili il cui costo s'intende compreso nella quota complessiva impegnata per il singolo CRE.

L'impresa appaltatrice, pertanto, non può avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo qualora l'importo effettivo del corrispettivo dovesse essere inferiore a quello stimato.

L'importo per degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00).

Art. 5 - Oneri a carico del Committente

Il Committente si impegna a:

- a) fornire gli elenchi dei bambini iscritti al servizio per ogni anno, corredati dai riferimenti necessari ai contatti con le famiglie, e a dare tempestiva informazione rispetto ad eventuali modifiche degli stessi intervenute a seguito di ritiri e/o nuovi inserimenti;
- b) mettere a disposizione dell'impresa appaltatrice i locali e gli spazi necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione del servizio di cui al presente capitolato;
- c) concedere in uso le attrezzature e gli arredi presenti e resi disponibili nelle scuole sedi di CRE, inventariati e necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione del servizio di cui al presente capitolato;
- d) provvedere agli interventi di manutenzione degli immobili presso cui si svolgeranno le attività dei CRE;
- e) corrispondere il corrispettivo per lo svolgimento del servizio secondo quanto previsto al precedente Art. 13;
- f) fornire il servizio ristorazione per i bambini frequentanti il servizio, per gli educatori e per il personale ausiliario, secondo quanto previsto all'Art. 3.4 del presente capitolato;
- g) sostenere le spese per le utenze elettriche, idriche, energetiche, telefoniche e linea dati relative ai propri impianti.

Art. 6 - Oneri a carico dell' Impresa Appaltatrice

Oltre a quanto previsto in precedenti articoli l'*Impresa Appaltatrice* si impegna:

- a) in caso di dichiarazione di stato di emergenza epidemiologica, ad adeguarsi alle normative disposte dalle autorità competenti. Qualora gli adempimenti richiesti comportassero ripercussioni non sostenibili sul piano economico gestionale le parti potranno rinegoziare i termini del contratto.

In particolare varranno le seguenti disposizioni:

- 1) la possibilità, da parte del Committente di recedere a sola richiesta, nel caso di onerosità ritenuta eccessiva o nel caso di impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione per mutate condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate dalle Autorità Sanitarie;
- 2) la non debenza di penali, o somme comunque denominate, anche in maniera dilazionata, a carico del Committente; nel caso di recesso anticipato motivato a causa delle mutate condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate dalle Autorità Sanitarie;
- 3) l'assunzione dei rischi dovuti a modificazioni dell'oggetto dell'appalto esclusivamente a carico

dell'Impresa Appaltatrice, fatta salva:

- la facoltà di recesso che salvaguardi i diritti degli utenti destinatari dei servizi e delle forniture (quindi, previa comunicazione preventiva effettuata con un lasso di tempo sufficiente a provvedere soluzioni alternative, senza recare danno all'utenza),
 - la possibilità di negoziare una ripartizione degli oneri maggiori giustificati tramite apposita analisi tecnico – economica tra il Committente e l'Impresa Appaltatrice ;
- b) a provvedere a tutte le spese di gestione non espressamente previste a carico del Committente, compreso il costo dei trasporti per eventuali gite/attività previste all'esterno della struttura;
 - c) a comunicare al gestore del servizio di ristorazione nominato dal Committente, entro l'orario indicato dallo stesso, il numero dei pasti bambino giornalieri e il numero dei pasti del proprio personale educativo e ausiliario;
 - d) a sostenere i costi relativi ai pasti del proprio personale educativo ed ausiliario;
 - e) a provvedere all'allestimento degli spazi necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione del servizio di cui al presente capitolato;
 - f) a fornire tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività dettagliate nel progetto gestionale, compreso materiale di consumo, piccoli giochi e attrezzature, ecc.;
 - g) ad utilizzare con estrema cura le attrezzature e gli arredi presenti nelle scuole sedi di CRE e necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione del servizio di cui al presente capitolato, rispondendo di eventuali danni causati agli stessi;
 - h) a garantire la custodia e pulizia degli spazi per tutto il periodo di funzionamento dei CRE e a restituirli perfettamente puliti e sanificati;
 - i) a garantire la partecipazione ai momenti settimanali di monitoraggio con il personale designato dal Committente per la verifica del regolare svolgimento delle attività;
 - j) a garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta con particolare riguardo agli oneri in materia di sicurezza dei lavoratori;
 - k) a sostenere le spese di assicurazione contro tutti i possibili rischi conseguenti alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto;
 - l) ad ogni altra spesa, inerente la gestione del servizio di cui al presente capitolato.

Art. 7 - Durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

L'accordo quadro ha una durata massima di 48 mesi (quadriennale) a partire da giugno 2025 e fino al 4 settembre 2028 e sarà stipulato con un solo operatore economico ai sensi dell'Art. 59 del D.lgs 36/2023.

Troverà applicazione in 4 contratti attuativi relativi alle stagioni 2025, 2026, 2027, 2028.

Il valore stimato dell'intera operazione contrattuale ammonta a Euro 779.175,20 (IVA esclusa).

Il servizio CRE dovrà essere garantito di prassi per 7 settimane/anno, nel periodo che sarà indicato dal Committente (variabile in funzione del calendario scolastico regionale e delle disponibilità delle scuole).

Di norma il servizio resta chiuso nella settimana di Ferragosto ed eventualmente la settimana precedente o successiva a discrezione di quanto stabilito di anno in anno dal Committente.

Per il 2025, il servizio si svolgerà indicativamente, a partire dal 2 luglio al 2 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.30 – per una durata complessiva di 7 settimane.

In caso di sottoscrizione di contratti attuativi per gli anni 2026-2027 e 2028, le modalità di erogazione del servizio verranno comunicate in seguito ma, ai sensi dell'Art 59 comma comma 2, non potranno apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro

Art. 8 - Sedi dei CRE

Le sedi dei CRE potranno cambiare ogni anno in funzione della disponibilità delle singole strutture scolastiche (scuole dell'infanzia statali cittadine).

Di norma vengono utilizzate: da 2 a 5 scuole d'infanzia durante il mese di luglio. Successivamente (mese di agosto), il servizio si concentra in una sola scuola (salvo picchi di iscrizione che possano determinare l'utilizzo di

più plessi).

Il Committente si riserva di modificare le sedi dei CRE, il numero dei giorni di servizio, senza che l'*Impresa Appaltante* possa vantare diritti a compensi ulteriori o indennizzi, a seguito di circostanze imprevedibili e insindacabili.

Art. 9 - Coperture assicurative

Il Committente non risponde di danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento del servizio, pertanto l'*Impresa Appaltatrice* si impegna ad attivare, prima dell'inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, riferita all'esercizio delle attività di CRE del Committente nelle scuole che saranno indicate per ciascun anno di attività, o nelle sedi esterne in caso di attività svolte al di fuori del plesso scolastico assegnato, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente Capitolo. Tale Polizza RCT/RCO, stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione nella quale venga indicato espressamente che il Committente (suoi amministratori e dipendenti) sia considerata "terza" a tutti gli effetti, dovrà:

- riferirsi inequivocabilmente e specificamente al servizio affidato con indicazione del relativo CIG;
- prevedere massimale RCT di euro 10.000.000,00 e RCO di almeno euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di euro 2.500.000,00 per ogni utente del servizio;
- contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale, suoi amministratori e dipendenti;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti ed addetti al servizio;
- nel caso preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, il Committente si riserva di valutarne la congruità, anche in relazione ai parametri di mercato. Deve, in ogni caso, essere indicato che tali franchigie non potranno essere in alcun modo opposte al Committente o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'impresa assicurata e gestite esclusivamente dalla compagnia assicuratrice;
- garantire il pagamento diretto al terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, comma 2.

Le copie digitali/conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni devono essere consegnate al Committente prima dell'inizio del servizio. L'*Impresa Appaltatrice* deve tenere indenne - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - il Committente dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative e da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni riconducibili all'attività oggetto dell'appalto.

Art. 10 – Stima economica

Il corrispettivo massimo dell'accordo quadro è pari ad € 779.175,20 oltre a IVA di legge.

Il suddetto importo è stato quantificato ipotizzando per ogni anno:

- 1000 settimane/bambino **standard**
- 52 settimane bambino **con rapporto individualizzato**

Il costo complessivo massimo dell'accordo quadro (2025/2026/2027/2028) è quindi stimato in euro € 779.175,20 oltre a IVA di legge.

Si precisa che il numero di settimane sopra riportato è indicativo e frutto di una stima, effettuata dal Committente, sull'andamento storico della presente tipologia di affidamento.

Il costo complessivo è stato parametrato tenendo come riferimento il C.C.N.L. Cooperative sociali, stimando

una spesa di personale non inferiore al 85% del costo complessivo a base gara.

Sarà cura dell'Impresa appaltatrice presentare in sede di offerta tecnica ed economica la progettazione ipotizzata sul servizio, con il relativo dettaglio del piano dei costi applicato, sulla base di quanto riportato ai paragrafi precedenti.

L'operatore economico, in sede di offerta, può indicare un diverso C.C.N.L. da esso applicato, allegando la dichiarazione di equivalenza di cui all'art.11 c.4 del D.Lgs.36/23; prima di procedere all'affidamento la Stazione appaltante provvederà alla verifica della dichiarazione medesima, ai sensi dell'art.5 c.2 dell'Allegato I.01 del D.Lgs.36/23.

Come già detto, gli importi dei singoli contratti attuativi saranno determinati dal prezzo offerto a settimana/bambino dall'*Impresa Appaltatrice* e dal numero di presenze programmate.

Con la stipula dell'accordo quadro il Committente può affidare le prestazioni fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato dell'accordo quadro, ma non garantisce l'affidamento del servizio per tale intero importo, in quanto si riserva di valutare le necessità contingenti in base al numero di iscrizioni effettive, nonché alle condizioni normative e alle disponibilità economico-finanziarie.

Il Committente si riserva inoltre di non stipulare contratti attuativi per una o più annualità, anche in considerazione dell'adozione di diverso modello organizzativo di gestione dei CRE.

Il prezzo settimana/bambino è onnicomprensivo, in quanto si intendono interamente compensati dal Committente all'*Impresa appaltatrice* tutti i servizi, le prestazioni di personale ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. In ogni caso, sarà liquidato soltanto il corrispettivo corrispondente al numero di settimane/bambino effettivamente richieste ed effettuate.

Art. 11 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Il Committente può introdurre modifiche al contratto nei casi previsti dall'articolo 120 del codice dei contratti D. Lgs 36/2023. Ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra una variazione nelle prestazioni, in aumento o in diminuzione, e fino alla concorrenza di un quinto del valore contrattuale, l'affidatario è tenuto ad eseguire il servizio agli stessi patti e condizioni, senza poter richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 12 - Condizioni migliorative

Nel caso in cui l'*Impresa Appaltatrice* proponga in sede di offerta, alle stesse condizioni economiche, modalità di esecuzione del contratto migliorative, il Committente si riserva di accoglierle in deroga al presente capitolato, previa valutazione di opportunità e di fattibilità operativa.

L'*impresa appaltatrice* è comunque vincolata all'offerta presentata.

Art. 13 - Fatturazioni, liquidazioni, cessioni del credito, anticipazione del prezzo

Il Committente si impegna a liquidare e pagare all'*Impresa Appaltatrice* il corrispettivo dovuto per il pieno assolvimento dell'incarico sulla base di regolari e distinte fatture.

Per il servizio di cui al presente Capitolato i pagamenti verranno effettuati ogni anno con le seguenti modalità:

20% del corrispettivo annuale derivante dalle settimane risultanti alla fine del periodo di iscrizione	entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione
50% del corrispettivo annuale derivante dalle settimane risultanti alla fine del periodo di iscrizione	dopo aver svolto il servizio di luglio
30% Saldo finale	dopo la conclusione del servizio sulla base delle settimane/bambino effettivamente realizzate e dopo la

	presentazione di relazione dettagliata sull'andamento del centro, comprendente anche forme di rilevazione del soddisfacimento dell'utenza.
--	--

Le fatture devono essere emesse in formato digitale e pervengono tramite sistema di Interscambio; le fatture devono riportare il codice CIG, il numero di impegno e il capitolo di spesa, il Codice IPA dell'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo (UFJO5M).

Il Committente, provvede, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000, al riscontro della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni indicati nel presente Capitolato e cura i successivi adempimenti per la liquidazione.

Le fatture vengono liquidate, di norma, entro 30 gg. dalla ricezione, fatto salvo l'esito positivo dei controlli, a seguito di riscontro di regolarità nell'esecuzione del servizio e di corrispondenza delle settimane/bambino fatturate rispetto a quelle effettivamente verificate.

È vietata la cessione del contratto.

E' prevista l'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del codice i contratti.

Art. 14 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'*Impresa Appaltatrice* è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, anche nei confronti dei propri subappaltatori/subcontraenti.

In particolare, L'*Impresa Appaltatrice* si impegna a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010, il presente appalto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della normativa suddetta.

Il Committente verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti dell'*Impresa Appaltatrice* e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.15 - Verifica regolarità contributiva e assicurativa

Il Committente procede, ai sensi della normativa vigente, a verificare la regolarità contributiva e assicurativa dell'*Impresa Appaltatrice* e di tutti i subappaltatori ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto.

Art.16 - Controlli sull'esecuzione dell'appalto, flussi informativi e penali

I controlli di cui alla parte tecnica del presente Capitolato sono indirizzati, oltre che sui requisiti di natura tecnica, anche sulla qualità del servizio fornito. Il Committente procede inoltre a controlli presso i CRE, anche con indagini analitiche.

L'*Impresa Appaltatrice* deve fornire in tempi adeguati al direttore dell'esecuzione del contratto le informazioni relative al personale e alle attività svolte.

Le verifiche sull'esecuzione del contratto si realizzano su base documentale ed *in situ*.

L'*Impresa Appaltatrice*, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni previste e conseguenti all'attuazione del presente Capitolato.

Se durante lo svolgimento del servizio saranno rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, si procederà, in primo luogo, all'applicazione delle seguenti penali come da articolo 126 D. Lgs 36/2023 :

- Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'invio del personale, come previsto all'art. 3;
- Euro 150,00 per ogni variazione non concordata relativa al cambio dell'operatore individuato sul rapporto individualizzato 1:1 come previsto dall'art. 3;
- Euro 500,00 per il mancato invio entro il giovedì pomeriggio del programma delle attività per la settimana successiva, come previsto all'art. 3;
- Euro 500,00 in ogni caso rilevato di mancato rispetto del rapporto educatore/bambino dichiarato nell'offerta tecnica. La verifica del rapporto educatore/bambino viene effettuata in occasione dei sopralluoghi di controllo effettuati dal personale comunale incaricato;
- Euro 250,00 per la mancata reperibilità del Direttore responsabile di cui all'art.3
- Euro 2.000,00 per la mancata trasmissione entro il ragionevole termine di 30 giorni dalla richiesta, dei titoli scolastici e professionali del personale impiegato ai sensi dell'art. 3, della documentazione richiesta nell'esercizio del potere di controllo ai sensi dell'art. 3, della documentazione relativa ad assicurazioni e adempimenti sulla sicurezza ai sensi dell'art. 9

In ogni caso di violazioni delle disposizioni del presente Capitolato, non rientranti nell'esemplificazione sopra esposta, l'*Impresa Appaltatrice* è tenuta al pagamento di una penalità variante da euro 200,00 a euro 2000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidiva.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'*Impresa Appaltatrice* avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Si darà corso all'applicazione delle penali nel caso in cui, entro il termine indicato dal Committente come sopra, gli elementi giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi o l'inadempienza contestata non venga regolarizzata da parte dell'*Impresa Appaltatrice*.

Il provvedimento è assunto dal Dirigente del Settore Istruzione ed Educazione.

Si procederà al recupero della penalità, da parte del Committente, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento del Dirigente di Settore.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

I provvedimenti adottati dal Committente per contestazione ed applicazione di penalità vengono comunicate all'*Impresa Appaltatrice* a mezzo P.E.C.

Qualora le inadempienze causa delle penali si ripetessero, per ognuno dei casi sopra previsti, più di tre volte, il Committente potrà proseguire nell'applicazione di penali raddoppiate rispetto a quanto sopra previsto.

L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento di maggiori danni.

Art.17 - Risoluzione e recesso

Fermi i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2 del Codice, il Committente avrà la facoltà di risolvere l'accordo quadro e/o i singoli contratti attuativi, con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di Legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, nelle circostanze di cui all'art. 122 comma 1 del Codice.

Ai fini della facoltà di risoluzione di cui al comma 3 dell'art. 122 del Codice, si considerano casi di grave inadempimento rispetto alle disposizioni del presente capitolato, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni da parte dell'appaltatore, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

1. subappalto non dichiarato;
2. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Committente volte ad assicurare la regolarità dei servizi, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di Leggi, regolamenti e del presente Capitolato;
3. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
4. cessione del contratto;
5. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori
6. mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;

7. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili all'AC tale da compromettere l'esecuzione dello stesso;
8. interruzione non motivata del servizio;
9. inosservanza delle norme igienico sanitarie;
10. altre violazioni delle norme di legge vigenti, anche se non richiamate espressamente dal presente Capitolato.

Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 122 del Codice, l'avvio del servizio alla data stabilita dal Committente riveste sempre carattere d'urgenza e non può essere procrastinato.

In caso di risoluzione di uno solo dei contratti attuativi, il Committente si riserva di risolvere l'accordo quadro.

La risoluzione dell'accordo quadro determina la risoluzione dei singoli contratti attuativi dalla data di risoluzione dell'accordo quadro.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'*Impresa Appaltatrice* viene comunicato via PEC. L'*Impresa Appaltatrice* può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, il Committente ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio.

All'*Impresa Appaltatrice* inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'*Impresa Appaltatrice*, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Il Committente si riserva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Il Committente, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui l'*Impresa Appaltatrice* non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

La risoluzione e il recesso vengono disposti con provvedimento del Committente comunale da notificare all'*Impresa Appaltatrice*.

Art.18 - Clausola risolutiva espressa

In caso di comunicazione da parte della Prefettura di informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, si procederà alla risoluzione immediata e automatica del contratto, nonché alla revoca dell'autorizzazione del subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo, comunque, il maggior danno – nella misura, comunque, del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Committente potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 90, comma 2 del D.Lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more

dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.

L'inosservanza delle Leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui al successivo articolo 19 del presente Capitolato, determina, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto, nonché alla revoca dell'autorizzazione del subappalto o subcontratto.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nella struttura;

Il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui all'art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

Art.19 - Osservanza delle norme in materia di lavoro

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali per il personale impiegato nello svolgimento del servizio, sono a carico dell'*Impresa Appaltatrice*, la quale ne è il solo responsabile.

L'*Impresa Appaltatrice* è tenuta all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

Eventuali gravi violazioni di tali obblighi costituiscono motivo di immediata risoluzione del rapporto contrattuale da parte Il Committente, nonché motivo di denuncia alle competenti autorità.

Art. 20 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato dalla Giunta Comunale il 12 dicembre 2013 con deliberazione n. 196 rettificati con deliberazione n. 14 del 30/1/2014 pubblicato sul sito del Committente all'indirizzo:

<https://www.Amministrazione.comunale.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article15496>

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'*Impresa Appaltatrice*. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'aggiudicatario del suindicato "Regolamento".

Art. 21 - Stipula contratto, garanzie e oneri fiscali

L'*Impresa Appaltatrice* è tenuta a versare una garanzia definitiva pari al 2% dell'accordo quadro, ai sensi dell'art.117 c.1 del Codice e con le modalità in esso riportate. L'importo della garanzia definitiva per i singoli contratti attuativi sarà pari al 10% del valore dei contratti stessi, aumentato ai sensi del comma 2 del medesimo art.117; si applicano le riduzioni di cui all'art.106 c.8 del D.Lgs.36/23.

L'Accordo Quadro e i successivi contratti attuativi saranno stipulati in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda l'IVA si fa

espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

Art. 22 - Revisione prezzi

Ai sensi dell' art. 60 comma b) del D.Lgs 36/2023 è prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Si farà riferimento all'Allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 art. 10 (Tabella D2 – CPV 85312000-9) per cui ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizza il seguente indice, e relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT: codice ATECO (ATtività ECONomiche) (ALL.I.01, art 2 c.2) 88.90 – assistenza sociale non residenziale.

Indice generale dei prezzi al consumo senza tabacchi.

L'andamento dell'indice è monitorato al momento della stipula di ciascun contratto attuativo dell'accordo quadro.

Art. 23 - Sciopero

In caso di proclamazione di sciopero del comparto di riferimento, l'*Impresa Appaltatrice* lo comunica per iscritto al Committente e informa le famiglie utenti, con almeno 3 giorni di anticipo, della possibile interruzione del servizio.

Nulla è dovuto all'*Impresa Appaltatrice* per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Art. 24 - Definizione Controversie

Tutte le controversie tra Il Committente e l'*Impresa Appaltatrice*, così durante l'esecuzione come al termine dell'affidamento, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, verranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Monza.

Ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. 36/2023, comma 2, è escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente capitolato. Per effetto del suddetto comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 25 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali relativi all'affidamento

Il Committente, in qualità di titolare (con sede in Via XXV aprile, 4 - 20092 - Cinisello Balsamo, PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it), tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di Legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'espletamento del presente affidamento. I dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell'espletamento delle procedure per l'individuazione dell'operatore economico nell'ambito delle attività in oggetto.

I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari del procedimento di affidamento e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori incaricati dal Committente o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il Sub-Titolare del trattamento è il Dirigente del settore Istruzione ed Educazione, Dott. Mario Conti.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Amministrazione comunale Dott. Manuel Salvi
e-mail: dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Gli interessati, che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Committente, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 26 - Trattamento dei dati personali degli utenti CRE

L'Amministrazione Comunale è titolare del trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

L'*Impresa Appaltatrice*, con la sottoscrizione del contratto e il relativo atto di nomina, assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali, oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza, con particolare attenzione ai dati personali degli utenti del servizio, anche di natura sanitaria. L'*Impresa Appaltatrice* si obbliga a trattare i dati, di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. Annualmente, al termine del servizio, l'*Impresa Appaltatrice* deve provvedere a distruggere i dati in proprio possesso o a restituirli al Committente.

L'*Impresa Appaltatrice* si obbliga a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del servizio di cui trattasi, garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

L'*Impresa Appaltatrice* è tenuta ad accettare la nomina quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", comunicando in sede di gara gli estremi della persona fisica o giuridica da nominare.

Art. 27 - Altre norme

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente Capitolato.

Art. 28 - Spese contrattuali

Le spese inerenti e conseguenti la stipula e la registrazione del contratto di servizio saranno a carico dell'aggiudicataria.

Art. 29 - Norme transitorie e finali

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Capitolato, si intendono applicabili le norme del codice civile e le altre Leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZIO COMPLESSIVA

Art. 30 - Offerte

I partecipanti alla gara dovranno presentare un'offerta tecnica e una offerta economica correlata.

L'offerta tecnica dovrà essere articolata in modo da consentire l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri previsti al successivo articolo 29.

L'offerta economica dovrà prevedere:

- ✓ il corrispettivo settimana/bambino per centro ricreativo estivo, al netto dell'IVA, con indicazione dell'aliquota IVA applicata ovvero dell'esenzione dalla stessa;

✓ il corrispettivo settimana/bambino disabile in rapporto 1/1 CRE al netto dell'IVA, con indicazione dell'aliquota IVA applicata ovvero dell'esenzione dalla stessa;

Al fine di individuare i corrispettivi da offrire al Committente, l'*Impresa Appaltatrice* dovrà considerare tutte le spese necessarie al fine della piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato.

Art. 31 - Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata sulla base della offerta economicamente più vantaggiosa secondo il seguente schema:

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70	
VOCE	PUNTEGGIO MAX
PARAMETRI QUALITATIVI	
Progetto complessivo per organizzazione e gestione offerta CRE. <i>Saranno valutati:</i> - la qualità della metodologia operativa applicata, anche in relazione al tema conduttore, tale da caratterizzare in modo specifico e continuativo le attività che si conducono nei CRE; - l'attenzione alle singole esigenze dei bambini e a tutte quelle attività che favoriscono la conquista di una maggiore autonomia attraverso l'offerta di un ventaglio ricco di iniziative; - l'innovatività e la varietà delle attività proposte rispetto a quelle normalmente svolte nelle scuole d'infanzia.	20
Valorizzazione del territorio. <i>Saranno valutati:</i> collaborazioni già sottoscritte (e dimostrabili) con le agenzie educative, aggregative, sportive e culturali presenti sul territorio, anche mediante l'utilizzo di personale, educativo e non, inserito nel tessuto sociale della città.	5
Specifica attenzione alla presenza di minori con bisogni speciali <i>Saranno valutati:</i> - predisposizione di un apposito programma ricreativo idoneo a garantire una costante inclusione; - Progettazione di attività che tengano conto del progetto educativo svolto dal minore durante l'anno scolastico.	15
Proposte didattiche aggiuntive <i>Saranno valutati:</i> - qualità e tipologia delle Gite e attività da realizzarsi all'esterno dei Centri, in relazione alle attività proposte per il target di riferimento, secondo i seguenti parametri: ✓ quantità e qualità delle proposte presentate; ✓ offerta di proposte aggiuntive oltre a quelle richieste dal capitolato.	9 di cui max 6 max 3
Servizio di custodia e pulizia dei plessi <i>Saranno valutati:</i> organizzazione del servizio di custodia, frequenza delle pulizie, tipologia delle stesse.	5
Customer satisfaction (modalità di rilevazione del grado di soddisfacimento del servizio da parte dell'utenza) <i>Saranno valutati:</i>	5

tipologia e modalità di somministrazione dei questionari proposti, modalità di assemblaggio e restituzione degli stessi, ecc.	
Piano di formazione, aggiornamento e supervisione del personale <i>Saranno valutati:</i> coerenza del Piano formativo con le attività proposte, tempistica e monte ore proposto per il personale, azioni di monitoraggio e supervisione previste.	5
PARAMETRI QUANTITATIVI	
<i>Saranno valutati:</i> Rapporto educatore bambino migliorativo rispetto al minimo (1/15) stabilito dalla vigente normativa regionale (DGR 8/11496 del 17/03/2010) Rapporto 1/15 Rapporto da 1/14 a 1/13 Rapporto 1/12 e inferiori	Max 4 punti così suddivisi Punti 0 Punti 2 Punti 4
Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere (Art. 108 c.7 DLGS 36/2023)	2
OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30	
Corrispettivo onnicomprensivo settimana/bambino	26
Corrispettivo onnicomprensivo settimana/bambino disabile in rapporto educativo 1/1	4

Per i parametri di natura qualitativa costituenti l'offerta tecnica la Commissione attribuirà un coefficiente discrezionale, espresso in valori centesimali, sulla base di una scala di valutazione e secondo le modalità che verranno dettagliate nei documenti di gara.

Per la valutazione del parametro quantitativo dell'offerta tecnica (Rapporto educatore/bambino), la Commissione attribuirà il relativo Punteggio tabellare, ovvero verranno assegnati i punteggi fissi e predefiniti indicati in tabella in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Per la valutazione dei parametri relativi all'offerta economica (in tutte e 2 le fattispecie sopra riportate) si applicherà la seguente formula:

Punteggio da attribuire all'offerta in esame= $\frac{\text{Prezzo più basso offerto} \times \text{Punteggio massimo}}{\text{Prezzo offerto del concorrente in esame}}$